

C.N.F., Sent., 23 febbraio 2024, n. 25

"OMISSIS"

Il procedimento trae origine dalla segnalazione inviata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli in data 17.1.2013 al Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Napoli con cui la Procura informava di aver eseguito nei confronti dell'avv. [RICORRENTE] l'ordinanza di custodia cautelare (arresti domiciliari) emessa nell'ambito del procedimento penale n. [OMISSIS]/2010 R.G.N.R. a carico di quattro avvocati tra cui l'incolpato, accusati a vario titolo di associazione a delinquere finalizzata alla corruzione in atti giudiziari, omissione in atti di ufficio e abusiva intromissione nel sistema informatico SICP.

Specificamente, l'Avv. [RICORRENTE] risultava indiziato del reato di corruzione in atti giudiziari in concorso con i signori [AAA] e [BBB], rispettivamente cancelliere e dipendente della Corte d'Appello di Napoli, per essersi accordato con gli stessi affinché, in cambio di una somma di denaro di euro 300,00 quale anticipo della maggior somma di euro 2.500,00 tenessero sotto controllo il fascicolo a carico del signor [CCC], all'epoca difeso dall'incolpato nell'ambito di un procedimento penale pendente avanti alla Corte d'Appello di Napoli, in modo da turbare il regolare iter processuale per evitare che la Corte d'Appello revocasse la misura degli arresti domiciliari concessa al [CCC], aggravandola con quella della custodia in carcere.

Il COA di Napoli nella seduta del 29.01.2013, richiamando lo strepitus fori e il fumus dettato dall'ordinanza di custodia cautelare che aveva riguardato l'incolpato (arresti domiciliari), disponeva la sospensione cautelare dell'Avv. [RICORRENTE] dall'esercizio dell'attività professionale, misura poi revocata con provvedimento del 17.9.2013 in accoglimento dell'istanza dell'odierno ricorrente stante la revoca della misura cautelare personale emessa dal Tribunale della Libertà di Napoli.

Il COA di Napoli con provvedimento dell'11.03.2014 su istanza dell'incolpato sospendeva il procedimento disciplinare in attesa dell'esito del procedimento penale.

Successivamente con comunicazione dell'8.10.2015 il procedimento veniva trasferito al competente CDD che avviava la fase di istruttoria preliminare.

Ricevuta la comunicazione dell'avvio della fase di istruttoria preliminare, l'incolpato in data 1.6.2016 trasmetteva una memoria difensiva in cui dichiarava di non essere responsabile dei reati per cui era stato sottoposto a procedimento penale e tanto meno dell'illecito disciplinare, fornendo una ricostruzione dei fatti diversa da quella oggetto del capo di incolpazione.

Su proposta del Consigliere Istruttore, acquisita anche la sentenza penale di primo grado n. 7955/2020 di condanna dell'avv. [RICORRENTE] alla pena della reclusione di anni 4 per i reati a lui ascritti (artt. 10 c.p., 319, 319 ter, 312 c.p.), il CDD in data 24.5.2021 approvava il seguente capo di incolpazione: "violazione

dell'art. 4 commi 1 e 2 CDF in relazione alle contestazioni sollevate a suo carico in sede penale e precisamente: per essersi accordato con [AAA] e [BBB], dipendenti della Corte d'Appello di Napoli affinché questi, in cambio di denaro, tenessero sotto controllo il fascicolo del sig. [CCC], al fine di evitare che la Corte di Appello di Napoli revocasse la misura degli arresti domiciliari concessa al suo cliente, a seguito di un *successivo arresto dello stesso, così come sostenuto dal Pubblico Ministero, dott.ssa [OMISSIS], che in data 17.01.2013 ha richiesto l'emissione del decreto che dispone giudizio immediato nei confronti dell'Avv. [RICORRENTE] per i reati di cui agli 110, 319, 319ter, 321 c.p.*"

Il CDD nella seduta del 25.10.2021, confermando il capo d'incolpazione di cui alla proposta del Consigliere Istruttore, citava a giudizio l'incolpato fissando l'udienza dibattimentale del 21.2.2022 poi rinviata al 28.2.2022. Nel corso di tale udienza il difensore dell'avv. [RICORRENTE] dava atto che la sentenza penale di condanna era stata impugnata (con udienza dibattimentale calendarizzata al 20.4.2022) avanti alla Corte d'Appello, e chiedeva un rinvio in attesa dell'esito del procedimento penale. Il CDD in accoglimento dell'istanza rinviava al 23.5.2022 con sospensione dei termini di prescrizione.

Nel corso di detta udienza, l'avv. [RICORRENTE] leggeva una dichiarazione acquisita agli atti quale parte integrante del verbale di udienza, con cui l'incolpato riconosceva la sua responsabilità per aver commesso i fatti oggetto del capo di incolpazione avendo tenuto un comportamento riprovevole rilevante sotto il profilo disciplinare per il quale dichiarava di vergognarsi. Dichiarava di aver accettato senza protesta la sospensione cautelare dall'esercizio della professione all'indomani dell'esecuzione della misura cautelare personale posta a suo carico nel gennaio 2013, ritenendola giusta sanzione del contegno disdicevole avuto nella vicenda penale che ne era derivata. Dava atto di essere pentito e di aver dato mandato ai suoi difensori di rinunciare alle istanze istruttorie svolte nel merito. L'avv. [RICORRENTE] chiedeva l'applicazione di una sanzione proporzionata alla sua storia che gli consentisse di poter continuare a esercitare la professione.

Il difensore dell'avv. [RICORRENTE] si richiamava agli atti già depositati e concludeva chiedendo di infliggere all'avv. [RICORRENTE] la sanzione della sospensione nei limiti di 8 mesi e 20 giorni.

Il CDD di Napoli ritenuti provati i fatti di cui al capo di incolpazione, all'esito della camera di consiglio del 23.5.2022 dichiarava la responsabilità dell'avv. [RICORRENTE] in relazione al capo di incolpazione applicando la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione forense per due anni sottraendo il periodo di presofferto.

Avverso detta decisione, l'Avv. [RICORRENTE] ha proposto ricorso (trasmesso con raccomandata inviata il 14.11.2022 a mezzo pec), con il quale chiede la riforma della decisione impugnata e la sanzione della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale nei limiti del periodo già sofferto in sede cautelare o,

in ogni caso, non superiore ad un anno ai sensi del combinato disposto dell'art. 65 co 5 L. n. 247/2012 e dell'art. 40 co1 n.3 R.D.L. n. 1578 del 1933.

A sostegno della proposta impugnazione l'Avv. [RICORRENTE] articola due motivi di impugnazione che, sostanzialmente, sono riferiti entrambi alla individuazione della sanzione disciplinare applicata e alla sua entità.

Con il primo motivo censura l'entità della sanzione nel merito, dolendosi dell'eccessività. Il CDD avrebbe errato nel considerare l'incolpato membro dell'organizzazione che nel Palazzo di giustizia di Napoli aveva dato vita al mercimonio dell'attività connessa all'amministrazione della giustizia. Il Collegio giudicante avrebbe valutato troppo severamente il comportamento illecito tenuto dall'incolpato, non valorizzandone la episodicità e la occasionalità (una sola condotta di corruzione in atti giudiziari) e l'assenza di organicità a quel sodalizio criminale che definisce di natura associativa, reato questo mai contestato al [RICORRENTE]. Il ricorrente rileva, altresì, la omessa valorizzazione del comportamento tenuto dall'incolpato sia durante la fase procedimentale disciplinare (pentimento espresso) che successivamente, in particolare l'attività di volontariato cui l'incolpato si sarebbe dedicato nel decennio successivo ai fatti "... preziosa attività a beneficio della comunità obiettivamente idonea a far da contraltare rispetto allo strepitus fori generato da questa vicenda" e documentato in atti (Attestazione della Onlus [OMISSIS]). In questo modo il CDD avrebbe disapplicato il principio giurisprudenziale secondo cui ai fini dell'individuazione della giusta entità della sanzione deve essere considerato il complessivo comportamento dell'incolpato con riferimento alla condotta, professionale e personale, successiva all'epoca a cui risale il fatto oggetto dell'addebito.

Con il secondo motivo, censura la sanzione relativamente «alla violazione della norma più favorevole al reo», sostenendo l'omessa applicazione del principio del favor rei nella determinazione della sanzione. Il ricorrente sostiene che, in applicazione della previsione di cui all'art. 65, comma 5, della legge 247 del 2012 a tenore del quale "le norme contenute nel codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli per l'incolpato", il CDD avrebbe dovuto contenere la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione forense nella misura massima di un anno "in ossequio alla forbice edittale (da due mesi ad un anno) prevista, per la specifica sanzione della sospensione disciplinare, dal previgente art. 40 co. 1 n. 3 R.D.L. n. 1578 del 1933" applicabile

al caso in esame in luogo della sanzione di cui al NCDF. In sostanza, dunque, viene eccepita (seppur implicitamente) la violazione della previsione normativa previgente invocata e, conseguentemente, la violazione del principio del favor rei.

L'avv. [RICORRENTE] ha insistito per la riforma della decisione impugnata e per la rideterminazione della sanzione della sospensione dall'esercizio della

professione forense nei limiti del periodo sofferto in sede cautelare o in ogni caso, non superiore a un anno in applicazione dell'art. 65 co. 5 L n. 247/2012 e dell'art. 40 co. I n. 3 RDL del 1933.

Motivi della decisione

Giova preliminarmente esaminare il secondo motivo il cui accoglimento è in grado di assorbire le critiche relative alla mancata considerazione di alcuni aspetti (episodicità e occasionalità del fatto, comportamento processuale e successivo tenuto dall'incolpato) nell'individuazione dell'entità della sanzione (non senza osservare che la condotta in esame appare indiscutibilmente di particolare gravità per la reputazione e onorabilità della classe forense).

Con tale secondo motivo il ricorrente critica la misura della disposta sospensione (due anni) non prevista dalla normativa applicabile all'epoca dei fatti (RDL n. 1578/1933) avendo invece la decisione impugnata fatto applicazione della più recente normativa contenuta nel Nuovo Codice Deontologico.

Ed invero, la nuova disciplina si applica anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore (15 dicembre 2014), se più favorevole per l'incolpato, ai sensi dell'art. 65 L. n. 247/2012 (che ha esteso alle sanzioni disciplinari il canone penalistico del favor rei, in luogo del tempus regit actum applicato in precedenza dalla prevalente giurisprudenza). Tale valutazione è da effettuarsi in concreto ed è pertanto necessario procedere al raffronto tra le disposizioni di cui alla normativa precedentemente in vigore con le corrispondenti previsioni del nuovo Codice applicabili al caso di specie, al fine di verificare se siano mutati (in melius) l'inquadramento della fattispecie ed il regime sanzionatorio (da ultimo, in questo senso, CNF n. 53 del 27 marzo 2023).

La censura è fondata perché l'art. 40 n. 3. del R.D.L. 27.11.1933 n. 1578 conv. con modif. in L. 22.1.1934 n. 36, disciplina previgente normativa applicabile ai fatti, prevede per la sospensione il limite massimo di un anno. È ben vero che tale normativa prevedeva anche le gravi sanzioni della cancellazione e della radiazione (ipoteticamente adeguate alla gravità dei fatti attribuiti all'incolpato), ma all'eventuale applicazione della disciplina successiva il Giudicante poteva pervenire sulla base di una argomentazione del tutto assente nella impugnata decisione. E cioè che i) ai fatti si riteneva applicabile una pena più grave della sospensione di un anno; ii) che in forza dell'art 65 n. 5 della Legge n. 247/2012 le norme del nuovo codice potevano applicarsi ai procedimenti disciplinari in corso se più favorevoli all'incolpato: iii) che il nuovo regime della sospensione (da 2 mesi a 5 anni) previsto dal Nuovo Codice Deontologico poteva ritenersi più favorevole di quanto ipotizzabile con il vecchio regime, e che dunque si poteva ritenere applicabile l'art. 22 del NCDF.

Ma nulla di tale percorso argomentativo è presente nella motivazione che sorregge la decisione impugnata nella parte relativa al trattamento sanzionatorio nella quale si fa semplicemente riferimento all'istituto della sospensione che,

tuttavia, viene quantificata in misura eccedente a quanto consentito dalla normativa applicabile all'epoca dei fatti contestati.

A parere di codesto Consiglio la lacuna non emendabile attraverso una attività (normalmente consentita) di suppleanza argomentativa, in quanto nel caso di specie manca radicalmente una motivazione in grado di giustificare l'applicazione di una diversa misura sanzionatoria in deroga a quella applicabile secondo i principi generali: la decisione andrà, dunque, riformata limitando ad un anno la disposta sospensione dall'esercizio dell'attività professionale.

Giova, infine, ricordare che l'esecuzione della sanzione disciplinare, come previsto dall'articolo 62, comma 3 della legge n. 247/12, spetta al Consiglio dell'Ordine al cui albo o registro è iscritto l'incolpato. Nell'eseguire la sanzione, il COA è tenuto al rispetto delle previsioni del medesimo articolo 62 nonché dell'articolo 35 del Reg. CNF n. 2/2014.

Tra esse rilevano, nel caso in esame, le disposizioni di cui all'articolo 62, comma 8 della legge 247/2012 e all'articolo 35, comma 6 del Regolamento che, in termini del tutto analoghi, prevedono che: "Qualora sia stata irrogata la sanzione della sospensione a carico di un iscritto al quale, per il medesimo fatto, sia stata applicata la sospensione cautelare, il Consiglio dell'Ordine determina d'ufficio senza ritardo la durata residua della sanzione, detraendo il periodo di sospensione cautelare già scontato".

Dal combinato operare delle disposizioni richiamate risulta con chiarezza che è il COA, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di esecuzione della sanzione disciplinare, a dover dare applicazione alle previsioni di cui all'articolo 62, comma 8 della legge n. 247/12 e 35, comma 6, del Regolamento; e trattandosi di obblighi (e correlativi diritti) direttamente derivanti dalla legge, anche nel silenzio della sentenza che abbia irrogato la sanzione definitiva. Peraltro, nel caso in esame il CDD ha dichiarato la responsabilità dell'avv. [RICORRENTE] in relazione al capo di incolpazione applicando la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione forense di "anni due sottraendo il periodo di presofferto", pur non precisando tale circostanza nel dispositivo della decisione.

P.Q.M.

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;

il Consiglio Nazionale Forense accoglie in parte il ricorso presentato dall'avv. [RICORRENTE] avverso la decisione n. 110/2022 emessa in data 23 maggio 2022 e depositata in data 24 ottobre 2022 del Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense di Napoli riducendo la irrogata sospensione dall'esercizio dell'attività professionale ad 1 anno.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante

reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 14 settembre 2023;

IL SEGRETARIO f.f. IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Leonardo Arnau f.to Avv. Patrizia Corona

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense, oggi 23 febbraio 2024.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

f.to Avv. Giovanna Ollà